

Sentenza TAR del Lazio nr. 11517/2004 Sez. 3[^] sulle competenze tra tecnico ortopedico e podologo

Il TAR del Lazio così sentenzia sul ricorso presentato dalla A.I.P. (Associazione Italiana Podologi), respingendo detto ricorso presentato contro il DM 332/1999 laddove consente al tecnico ortopedico l'utilizzo del sistema CAD-CAM nelle fasi 2 e 3 della metodologia per la costruzione e applicazione di presidi ortopedici.

Il TAR preliminarmente evidenzia una carenza di legittimazione attiva della ricorrente:

"(...) Non è dato individuare un interesse diretto e differenziato della ricorrente AIP e dei suoi associati (podologi), in quanto non si evince come l'utilizzo del sistema CAD-CAM possa pregiudicare l'attività ed il campo di intervento del podologo... (...)."

Spiega poi il motivo dell'infondatezza del ricorso:

"(...) La metodologia censurata (baropodometro) si pone come mezzo complementare ad un iter che passa attraverso una diagnosi ed una prescrizione del medico specialista per ogni tipologia di menomazione; vi è pertanto un'attività diagnostica eseguita a monte e poi utilizzata da un tecnico ortopedico per la costruzione dell'ausilio protesico di cui il paziente necessita, mediante l'utilizzo anche di apparato informatico. (...). Non vi è pertanto, violazione del diritto alla salute né della normativa richiamata nei motivi del ricorso."